

COMUNE DI CANTU'

STATUTO

Approvato con delibera n.2 del 7.2.2013

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Preambolo)

1. Cantù è una comunità sociale che si fonda sul lavoro e riconosce la solidarietà come valore fondamentale per la convivenza delle persone.

Art. 2

(Autonomia del Comune)

1. Il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà, esprime il governo autonomo della comunità locale ed esercita le funzioni, proprie o delegate, nel rispetto della Costituzione, dello statuto, delle leggi e dei regolamenti.

Art. 3

(Partecipazione popolare)

1. Il Comune promuove, facilita e garantisce la partecipazione:

- alla vita pubblica locale dei cittadini italiani, dell'Unione Europea e stranieri regolarmente soggiornanti, anche su base di singole zone del Comune;

- alla realizzazione della politica comunale nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti.

2. La partecipazione a livello cittadino e di zona si attua anche mediante assemblee disciplinate da apposito regolamento. Tali assemblee sono convocate e presiedute dal Sindaco o suo delegato.

3. Il Consiglio Comunale può istituire, senza oneri per il Comune, consulte, di cui all'art. 54, composte anche da non Consiglieri Comunali, per approfondimenti su problematiche sociali, economiche e culturali.

Art.4

(Accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi)

1. I cittadini e le organizzazioni sociali hanno diritto all'informazione tempestiva ed esauriente sull'attività amministrativa comunale come presupposto essenziale per l'effettiva partecipazione democratica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e del regolamento sull'accesso ai documenti.

2. Il dovere di informazione è assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dalla legge e dai regolamenti, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa e mediante incontri diretti degli organi comunali con i cittadini e le organizzazioni sociali.

Art.5

(Principi fondamentali dell'attività del Comune)

1. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune:

a) opera per assicurare a tutti i cittadini, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, i servizi sociali fondamentali per il pieno sviluppo della persona umana, con particolare riguardo ai giovani, agli anziani e alle persone in difficoltà e per consentire alla famiglia, nello spirito del dettato costituzionale, una effettiva e completa possibilità di espressione e realizzazione;

b) promuove e attua un ordinato assetto del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture sociali per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

c) garantisce la difesa attiva del suolo e dell'ambiente;

d) opera per assicurare a tutti i cittadini il diritto al lavoro, promuovendo la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e

privata, e sostiene lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione, con particolare riferimento all'artigianato;
e) opera per conservare e valorizzare il patrimonio naturale, storico, artistico, culturale e le tradizioni locali;
f) promuove le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone.

2. Il Comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art.6

(Rapporti con altri enti)

1. I rapporti con lo Stato, la Regione, la Provincia, il circondario e gli altri enti pubblici operanti sul territorio sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomie.

2. Il Comune assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi e dei piani, la partecipazione progettuale e gestionale delle forze sociali, economiche, professionali e sindacali, in relazione al ruolo che esse svolgono nella comunità locale.

Art.7

(Gestione dei servizi pubblici)

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, scegliendo di volta in volta quella più opportuna in relazione alle dimensioni e alla rilevanza tecnica, sociale ed economica del singolo servizio.

Art.8

(Segni distintivi)

1. Il Comune si fregia di un gonfalone e di uno stemma civico, d'argento, alla torre quadrata, al naturale, merlata di due alla guelfa, aperta del campo, murata di nero, disposta a destra dello scudo, sopra una pianura di verde e sinistrata da un mastino rampante al naturale, collarinato d'argento; capo d'oro, all'aquila dal volo spiegato, di nero; lo scudo sarà fregiato della corona di Città.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. E' fatto divieto di riprodurre lo stemma del Comune per fini politici.

4. Sindaco ed Assessori, acquisito il parere favorevole della Giunta possono autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali qualora sussista un pubblico interesse.

Art.9

(Civiche Benemerienze)

1. Il Comune conferisce civiche benemerienze a cittadini che operando nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico abbiano in qualsiasi modo giovato a Cantù.

Art.10

(Pari opportunità)

1. Il Comune promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di Governo del Comune e nell'accesso agli organi degli enti e aziende dipendenti e delle società a partecipazione comunale per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi comunali.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

Capo I

Sezione I

Il Consiglio Comunale

Art.11

(Funzioni e competenze)

1. Il Consiglio è l'organo che determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio esercita le proprie funzioni adottando gli atti che la vigente legislazione affida alla sua competenza.
3. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e degli strumenti strutturali e finanziari necessari ad esercitarla.

Art.12

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla proclamazione degli eletti, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo e queste sono inviate ai Consiglieri almeno 30 giorni prima della seduta consiliare.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche che riterrà necessarie.
3. Il Sindaco potrà tenere conto di quanto proposto ed integrare le linee programmatiche.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno, in concomitanza con la verifica dello stato di attuazione dei programmi dell'anno in corso, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Sindaco, anche su proposta dei singoli Consiglieri, provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art.13

(Regolamento del Consiglio)

1. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune il proprio regolamento di organizzazione interna e di funzionamento nonché le sue eventuali modifiche.

Art. 14

(Gruppi consiliari e Conferenza capigruppo)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento.
2. Ciascun gruppo nomina il proprio capogruppo.
3. I capigruppo costituiscono, con il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale la Conferenza capigruppo, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento del consiglio.

Art.15

(Commissioni consiliari)

1. All'inizio di ogni tornata amministrativa il Consiglio istituisce, al proprio interno, commissioni permanenti o commissioni speciali o di indagine o di controllo o di garanzia con criterio proporzionale.
2. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Possono anche essere costituite commissioni di cui facciano parte cittadini non Consiglieri Comunali nei casi e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.
4. Il Consiglio può disporre inchieste su materie che comunque interessino il Comune, attraverso l'istituzione di apposite commissioni,

quando ne sia presentata motivata richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. Tale richiesta può essere presentata anche da associazioni secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 16

(Garanzia delle minoranze e controllo consiliare)

1. Il Consiglio, su richiesta motivata di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, istituisce al proprio interno, con criterio proporzionale, commissioni di controllo o di garanzia.
2. La presidenza delle suddette commissioni consiliari spetta ad un rappresentante dei gruppi consiliari di minoranza che entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.
3. La nomina del Presidente avviene all'interno della commissione a votazione palese.
4. Il Consiglio, con le modalità di cui al precedente comma 1, istituisce commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
5. La deliberazione che istituisce le commissioni di cui sopra, ne determina i compiti, le modalità operative, indica personale e strutture comunali dei quali si può avvalere nell'espletamento delle proprie funzioni, ne stabilisce altresì la durata.

Art. 17

(Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente, dei quali almeno uno deve essere espressione delle minoranze consiliari.
2. Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio elegge con voto segreto e a maggioranza dei tre quinti dei Consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio Comunale.
3. Qualora dopo due votazioni, da tenersi nella stessa seduta, non venga raggiunta tale maggioranza, si prosegue nella medesima seduta con una nuova votazione ed è proclamato eletto il candidato che ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun Consigliere raggiunga la suddetta maggioranza assoluta dei voti, si prosegue nella medesima seduta, attraverso il voto di ballottaggio tra i due Consiglieri che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene eletto il Consigliere che ottiene più preferenze. In caso di parità è eletto alla carica di Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere appartenente alla lista che nelle elezioni per il Consiglio Comunale ha ottenuto la maggior cifra elettorale di lista, in caso di ulteriore parità è eletto Presidente il più giovane di età tra i due che hanno partecipato al ballottaggio.
4. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Presidente delle commissioni consiliari.
5. Nella medesima seduta, dopo aver eletto il Presidente, il Consiglio elegge con voto segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Vice Presidente del Consiglio Comunale. Nel caso in cui nessun Consigliere raggiunga la suddetta maggioranza assoluta dei voti, si prosegue nella medesima seduta, attraverso il voto di ballottaggio tra i due Consiglieri che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene eletto il Consigliere che ottiene più preferenze. In caso di parità è eletto alla carica di Vice Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere appartenente alla lista che nelle elezioni per il Consiglio Comunale ha ottenuto la maggior cifra elettorale di lista, in caso di ulteriore parità è eletto Vice Presidente il più giovane di età tra i due che hanno partecipato al ballottaggio.

Il rispetto di quanto previsto nel precedente comma 1 è condizione per la eleggibilità alla carica di Vice Presidente del Consiglio Comunale.

6. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

7. In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca, decadenza o decesso, il Presidente e il Vice Presidente vengono sostituiti dal Consiglio Comunale, con le stesse modalità indicate per la loro elezione ai precedenti commi, durante la prima riunione e comunque non oltre venti giorni dal verificarsi di una delle cause di cessazione dalla carica.

8. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale possono essere revocati dalla carica su presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati che ottenga il voto della maggioranza assoluta degli stessi. La mozione deve contenere il nominativo del Consigliere proposto alla carica di Presidente o di Vice Presidente.

9. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne tutela le funzioni e le prerogative, ne convoca le riunioni predisponendo l'ordine del giorno, sovrintende e coordina i lavori e le attività del Consiglio assicurandone il buon andamento e fa osservare il regolamento interno.

10. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo; insedia, sovrintende e coordina l'attività delle commissioni consiliari attraverso la conferenza dei presidenti.

11. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, secondo modi e tempi previsti dal regolamento.

12. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento ispirandosi a criteri di imparzialità, garantendo il rispetto della dignità di ogni Consigliere Comunale e l'esercizio dei diritti conseguenti alla carica ricoperta; promuove i rapporti del consiglio con il Sindaco, la Giunta, gli organismi di partecipazione, il collegio dei revisori dei conti, le istituzioni, le aziende speciali e altri organismi cui il Comune partecipa.

13. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

14. Al Presidente del Consiglio Comunale è corrisposta una indennità mensile che non ecceda il limite massimo stabilito dalla legge.

Art.18

(Consigliere anziano)

1. E' Consigliere anziano colui che, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri Comunali, ha riportato la maggior cifra individuale ottenuta addizionando ai voti di lista i voti di preferenza e, a parità di voti, il più anziano di età.

Sezione II

I Consiglieri Comunali

Art.19

(Il Consigliere Comunale)

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. La condizione giuridica dei Consiglieri è disciplinata dalla legge e dai regolamenti.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art.20

(Diritti e doveri dei consiglieri)

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa, anche sotto forma di emendamento, su ogni questione sottoposta alla deliberazione del

consiglio; hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio e diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. L'esercizio del diritto di iniziativa dei Consiglieri non può pregiudicare la necessità di previa istruttoria con i prescritti pareri.

3. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dalle istituzioni da esso dipendenti o controllate tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del suo mandato.

4. L'esercizio di tali diritti è disciplinato da apposito regolamento.

5. I Consiglieri hanno l'obbligo di segreto nei casi specificamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento.

6. I Consiglieri devono partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni.

7. Ciascun Consigliere deve eleggere un domicilio nel territorio comunale e comunicare prontamente eventuali variazioni.

8. I Consiglieri devono presentare una dichiarazione della propria situazione patrimoniale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli assessori e al Sindaco che siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'ente e il procedimento non si concluda con un accertamento di responsabilità.

Art.21

(Cessazione dalla carica e surrogazione)

1. I Consiglieri cessano anticipatamente dalla carica per dimissioni, decadenza e morte.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale nella persona del Presidente devono essere immediatamente presentate al protocollo del Comune.

Il Presidente informa immediatamente i Consiglieri e provvede alla convocazione del Consiglio Comunale per la surroga entro i 10 giorni stabiliti dalla legge.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. I Consiglieri decadono quando si verificano le cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

5. Costituisce causa di decadenza l'assenza per 3 sedute consecutive senza motivata giustificazione scritta, indirizzata e consegnata al Presidente del Consiglio Comunale.

6. A seguito di due assenze ingiustificate, il Presidente del Consiglio Comunale invia al Consigliere assente comunicazione scritta con la quale rammenta la causa di decadenza prevista dall'art. 21 comma 5.

7. La decadenza è dichiarata dal consiglio su iniziativa di un Consigliere o su istanza di un elettore.

8. La proposta di decadenza è notificata all'interessato almeno dieci giorni prima della riunione del consiglio fissata per la discussione della proposta.

9. Alla surrogazione dei Consiglieri cessati anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, ad eccezione del caso di cui al comma 2, provvede il Consiglio nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza e prima della trattazione di qualsiasi altro argomento.

Capo II

Il Sindaco

Art.22

(Funzioni)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di coordinamento.
2. Il Sindaco entra in carica, assumendo tutte le funzioni, all'atto della proclamazione.
3. Il Sindaco esercita le proprie funzioni adottando gli atti fondamentali previsti dalla vigente legislazione, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art.23

(Vice Sindaco)

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco assente o impedito sia quale capo dell'amministrazione comunale sia quale ufficiale del Governo.
2. In caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dagli Assessori secondo l'anzianità di età.

Art.24

(Deleghe del Sindaco agli Assessori)

1. Il Sindaco nomina gli Assessori che compongono la Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Il Sindaco può delegare agli Assessori specifiche funzioni, nel rispetto del principio secondo il quale la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Art. 25

(Deleghe del Sindaco ai Consiglieri)

1. Il Sindaco può attribuire a Consiglieri Comunali incarichi specifici, in coerenza con la funzione istituzionale dell'organo collegiale di cui fanno parte, per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento proprie del Consiglio Comunale.
2. Possono essere attribuite funzioni istruttorie, di studio o consulenza su particolari materie e funzioni di rappresentanza, in modo da coinvolgere in maniera positiva e diretta i singoli consiglieri.
3. Gli incarichi sono delimitati nel tempo e devono riguardare specifiche funzioni, non costituiscono delega di funzioni esecutive, non possono comportare la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né l'adozione di atti di gestione spettanti agli organi burocratici e vengono affidati nel rispetto della separazione delle competenze tra organi politici e della dirigenza. L'attribuzione dell'incarico non comporta per il Consigliere incaricato la partecipazione alle sedute della Giunta comunale, né l'attribuzione di poteri decisionali, mantenendo il Consigliere incaricato gli stessi poteri degli altri Consiglieri, in merito ai funzionari e responsabili degli uffici comunali.
4. La nomina è comunicata al Consiglio Comunale e non comporta oneri per il bilancio del Comune, in quanto non vengono corrisposte indennità o compensi.

Art. 26

(Prosindaco)

1. Il Sindaco, per promuovere la coesione sociale, migliorare la gestione del Comune e renderla il più possibile aderente alle necessità della collettività, può nominare in ciascuna zona della Città, identificata nell'apposito regolamento, un Prosindaco, anche non Consigliere Comunale.
2. Ogni Prosindaco delle zone della Città risponde al Sindaco e presta la sua opera a titolo gratuito. Il regolamento gli affida il compito di rappresentare le istanze della comunità in cui vive, di promuovere la partecipazione e la consultazione dei cittadini.

Capo III

La Giunta comunale

Art.27

(Natura e funzioni)

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera collegialmente. Compie gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del segretario o dei dirigenti.

2. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. La Giunta esercita le proprie funzioni adottando gli atti fondamentali previsti dalla vigente legislazione.

4. Spetta alla Giunta l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche e loro ripartizione tra gli uffici, mentre l'attività di gestione è riservata alla competenza esclusiva dei dirigenti.

Alla Giunta sono attribuiti i seguenti atti amministrativi di governo:

a) predisposizione schema del bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica e schema di bilancio pluriennale, atti predisposti e presentati al Consiglio Comunale unitamente agli altri allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

b) predisposizione del conto consuntivo e adozione della relazione illustrativa di accompagnamento;

c) adozione di urgenza delle variazioni di bilancio soggette a successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale;

d) prelevamento dal fondo di riserva;

e) identificazione e eventuali modifiche delle dotazioni assegnate ai singoli settori o servizi del Comune;

f) richieste di anticipazioni di tesoreria;

g) adozione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e relative variazioni;

h) l'autorizzazione a costituirsi o a resistere in giudizio del Sindaco pro-tempore, scegliendo e nominando altresì il legale di fiducia;

i) contrazione di mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale.

Art. 28

(Nomina e decadenza)

1. Le norme relative alla nomina, alla durata in carica e alla decadenza della Giunta, alla revoca degli assessori nonché quelle che riguardano le cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica sono stabilite dalla legge e dallo statuto.

Art.29

(Composizione e presidenza)

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sette.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza è affidata al Vice Sindaco.

3. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinarne il numero legale.

Art.30

(Cessazione degli assessori)

1. Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, decadenza, revoca o decesso.

2. Le dimissioni da Assessore devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere immediatamente presentate al protocollo del Comune e sono efficaci dalla data della loro presentazione.

3. I singoli assessori decadono al verificarsi di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

4. Il Sindaco ha facoltà di revocare gli assessori.

5. Alla sostituzione dei singoli assessori provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima riunione.

Art.31

(Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la responsabilità collegiale di decisione della stessa.

3. La Giunta delibera a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, del numero dei componenti della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può richiedere la partecipazione di Consiglieri Comunali, di dirigenti del Comune o di persone che abbiano specifiche competenze o conoscenze.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Capo I

Uffici e personale

Art.32

(Criteri fondamentali di gestione)

1. Le funzioni di gestione del Comune sono affidate ai dirigenti ai quali spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri di responsabilità, economicità, efficienza ed efficacia, nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Gli uffici rendono operativi gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi di governo i quali, nell'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo effettuano poi la verifica e la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione condotta dagli uffici sulla base degli indirizzi impartiti.

3. Il funzionamento degli uffici comunali si attua mediante un'attività per obiettivi che deve essere improntata:

a) all'organizzazione del lavoro per progetti e per programmi;

b) al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e alla massima flessibilità delle strutture del personale;

c) a criteri di responsabilità collegati all'autonomia decisionale dei singoli dirigenti e dipendenti.

4. Il regolamento individua le forme e le modalità di organizzazione e di gestione degli uffici comunali.

Art.33

(Il Segretario Generale)

1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare, nominato dal Sindaco, dipendente dal Ministero dell'Interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sez. Regionale Lombardia.

2. Il Segretario Generale svolge compiti attribuiti dalla vigente normativa o dal presente statuto ed in particolare compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Art.34

(Vice Segretario Generale)

1. Il Comune ha un Vice Segretario Generale che coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art.35

(Dirigenza comunale)

1. La dirigenza comunale è costituita dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale e dai dirigenti, secondo le previsioni della pianta organica.

2. Il regolamento disciplina i controlli sulla gestione dei dirigenti per le scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli obiettivi fissati dagli organi di governo nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art.36

(Funzioni dei dirigenti)

1. Ai dirigenti spettano le attribuzioni e i compiti loro assegnati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

2. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e della gestione dei risultati delle strutture cui sono preposti.

Art.37

(Incarichi di dirigenza)

1. Su determinazione del Sindaco, la copertura dei posti vacanti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può realizzarsi anche mediante contratto a tempo determinato con le modalità stabilite dalla vigente normativa.

2. In caso di assenza di un dirigente il Sindaco può conferire l'incarico di supplenza nelle funzioni dirigenziali ad altro dirigente.

TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art.38

(Norme generali)

1. Il Comune è titolare di autonomia impositiva e finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art.39

(Finanza comunale)

1. L'ordinamento della finanza locale e quello finanziario e contabile del Comune sono disciplinati dalla legge.

Art.40

(Patrimonio comunale)

1. Gli uffici curano la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, che viene sottoposto a revisione annuale. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, nonché della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture inerenti i beni sono responsabili i rispettivi dirigenti.

2. I beni demaniali e patrimoniali del Comune possono essere concessi in uso a terzi nel rispetto della normativa vigente.

3. La competenza a deliberare l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni appartiene alla Giunta, salvo quella riguardante i beni immobili che è riservata al consiglio.

Art.41

(Tesoreria comunale)

1. Il Comune dispone di un servizio di tesoreria per:

a) la riscossione delle entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico, nonché dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate con mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento comunale di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art.42

(Collegio dei revisori)

1. La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori sono disciplinati dalla legge.

Art.43

(Controllo economico della gestione)

1. Nell'organizzazione amministrativa del Comune è istituito il controllo economico interno della gestione disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO V - ATTIVITA' NORMATIVA

Art.44

(Regolamenti)

1. I regolamenti, predisposti anche con il contributo degli organismi di partecipazione, sono deliberati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Se tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni ed il regolamento è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle modifiche regolamentari.

Art.45

(Entrata in vigore dei regolamenti)

1. I regolamenti, salvo diverse disposizioni dettate da norme specifiche, entrano in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Partecipazione popolare

Art. 46

(Partecipazione popolare - Organismi di partecipazione)

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente capo.

Art.47

(Associazionismo)

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo senza fine di lucro presenti sul territorio ed iscritte in apposito albo.

2. La valorizzazione dell'associazionismo si attua nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.

Art. 48

(Volontariato)

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività di solidarietà volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e della cultura.

Art.49

(Consultazioni)

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di consultazione, le iniziative per l'indizione e le modalità di svolgimento, sono stabilite in apposito regolamento.

Art.50

(Istanze, petizioni e proposte)

1. I cittadini e le associazioni possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione comunale per chiedere ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa ovvero per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. I cittadini e le associazioni possono formulare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente.
3. Il regolamento sulla partecipazione di cui all'art.46 stabilisce le procedure per la presentazione delle istanze, petizioni e proposte, i tempi e le modalità di esame e di risposta.

Art. 51

(I referendum)

1. I referendum sono strumenti di integrazione della democrazia rappresentativa con la democrazia diretta, nelle decisioni riguardanti la comunità.
2. I referendum sono indetti, in ordine ad un atto di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, quando lo richieda il dieci per cento degli elettori del Comune.
3. Il Regolamento disciplina i seguenti tre tipi di referendum, definendo anche i quorum di votanti necessari per la validità delle consultazioni:

A) IL REFERENDUM PROPOSITIVO

1. Il referendum propositivo propone l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero propone l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spesa.
2. Il quesito deve essere formulato in modo tale da assentire o dissentire circa la proposta di un atto del quale devono essere riprodotti formalmente i contenuti che si intendono sottoporre al voto.
3. Il referendum non si svolge se, prima dell'effettuazione dello stesso, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto, accogliendo le richieste dei promotori del referendum.

B) IL REFERENDUM ABROGATIVO

1. Il referendum abrogativo elimina dall'ordinamento giuridico comunale una norma di regolamento o una parte di essa, una delibera di Giunta o di Consiglio o una parte di essa.
2. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può essere considerato ammissibile:
 - a) quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;
 - b) quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.
3. Il referendum non si svolge se, prima dell'effettuazione dello stesso, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto, accogliendo le richieste dei promotori del referendum.
4. La disposizione oggetto del referendum cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Gli organi competenti possono deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.

6. In ogni caso, l'effetto abrogativo del referendum non influisce sulle situazioni giuridiche soggettive già venutesi a creare.

C) IL REFERENDUM ABROGATIVO - PROPOSITIVO

1. Il referendum abrogativo-propositivo elimina dall'ordinamento giuridico comunale una norma di regolamento o una parte di essa, una delibera di Giunta o di Consiglio o una parte di essa e contestualmente propone l'inserimento di nuove norme regolamentari ovvero propone l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spesa.

2. Il referendum non si svolge se, prima dell'effettuazione dello stesso, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto, accogliendo le richieste dei promotori del referendum.

3. La disposizione oggetto del referendum cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi. Il quesito propositivo deve essere formulato in modo tale da assentire o dissentire circa la proposta di un atto del quale devono essere riprodotti formalmente i contenuti che si intendono sottoporre al voto.

4. Il competente organo del Comune è tenuto ad adottare l'atto entro 60 giorni dalla celebrazione della consultazione popolare.

5. Gli organi competenti possono deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.

6. In ogni caso, l'effetto abrogativo - propositivo del referendum non influisce sulle situazioni giuridiche soggettive già venutesi a creare.

ART. 52

(Limiti ai referendum)

1. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto e di regolamenti interni, piano gestione del territorio e strumenti urbanistici attuativi.

2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari statali e regionali.

3. Il referendum non può inoltre essere ammesso su materie in contrasto con la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

4. Una proposta di referendum che non sia stata ritenuta ammissibile, per motivi diversi da quelli di cui ai commi 1, 2 e 3 non può essere ripresentata prima di un anno.

ART. 53

(Svolgimento)

1. Una proposta di referendum che non sia stata accolta dal corpo elettorale non può essere ripresentata se non dopo un quinquennio.

2. Il referendum dovrà svolgersi preferibilmente in concomitanza con la elezione dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e di referendum popolari nazionali.

3. Un referendum non può svolgersi prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di un altro precedente referendum comunale, salvo

che si svolga in concomitanza delle elezioni di cui al comma precedente, nonché sei mesi prima e sei mesi dopo rispetto alla scadenza del mandato amministrativo.

Art.54

(Le Consulte)

1. Le Consulte, di cui all'art.3, sono organismi di partecipazione rappresentativi delle libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni, categorie di cittadini portatori di interessi.
2. Le Consulte sono istituite con deliberazione del Consiglio Comunale e sono disciplinate da appositi regolamenti che determinano composizione, materie e modalità per l'espressione del parere obbligatorio ma non vincolante.
3. Ogni Consulta, nella prima seduta, elegge nel suo seno un Presidente. Non può essere nominato Presidente un componente della Giunta.

Art.55

(Partecipazione ai procedimenti amministrativi)

1. Il Comune garantisce a tutti gli interessati la possibilità di partecipare ai procedimenti di adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.

Capo II

Diritto di accesso e di informazione

Art.56

(Pubblicità degli atti amministrativi)

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espresse indicazioni di legge e del regolamento.

Art.57

(Accesso agli atti e ai documenti)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti o documenti amministrativi formati dal Comune o comunque rientranti nella sua disponibilità.
2. Il regolamento stabilisce le misure organizzative e le procedure per garantire il diritto di accesso e individua le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso.

Art.58

(Informazione)

1. Il regolamento stabilisce le norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino e per garantire il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui il Comune è in possesso.

TITOLO VII - FORME ASSOCIATIVE

Art.59

(Convenzioni)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni per la realizzazione di iniziative e programmi di interesse sovracomunale mediante apposite convenzioni con altri enti locali e/o loro enti strumentali.

Art.60

(ConSORZI di servizi)

1. Il Comune promuove la costituzione di consorzi tra enti locali per la realizzazione e gestione associata di servizi qualora non siano convenienti altre forme di gestione.

2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendano gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.61

(Accordi di programma)

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano del coordinamento e dell'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, il Comune promuove o aderisce ad accordi di programma.

2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo di programma con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e dallo statuto.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.62

(Modifiche e abrogazione dello statuto)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure e con la maggioranza previste dalla legge per l'adozione.

2. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo statuto sostitutivo di quello in vigore.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Sino all'entrata in vigore del nuovo statuto o degli articoli modificati continua ad applicarsi lo statuto abrogato o gli articoli non modificati.

5. Una iniziativa di modifica o di abrogazione dello statuto, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel periodo di durata in carica del Consiglio stesso.

6. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il cinque per cento dei cittadini elettori per proporre modifiche allo statuto mediante una proposta redatta in articoli, per la cui presentazione si applicano le norme previste dal regolamento sulla partecipazione.

Art. 63

(Pubblicità dello statuto)

1. Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza da parte di tutti i cittadini singoli o associati.

Art.64

(Adozione dei regolamenti)

1. Il Consiglio Comunale approva entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto i regolamenti dallo stesso previsti.

2. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti restano in vigore i regolamenti adottati secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e con lo statuto.

Art. 65

(Applicabilità delle norme)

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi inderogabili in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina delle funzioni ad essi conferite, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

2. Il Comune di Cantu' adegua il proprio statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.